

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita – ai sensi del DPR 633/72 art. 4, DPR 917/86 art. 144 e seguenti e del Codice Civile art. 14 e seguenti – l'Associazione di categoria professionale da ora in poi denominata *NATURFED*

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede Arezzo, Loc Vignale 10. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e ai suoi iscritti.

Articolo 3 – Disciplina e norme di riferimento

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente; ha carattere apolitico ed aconfessionale e la sua durata è illimitata.

NATURFED si attiene ai seguenti principi:

- assenza di fini di lucro;
- democraticità interna;
- elettività e gratuità delle cariche sociali;

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le norme statutarie.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi dell'opera di prestatori di lavoro autonomo.

Articolo 4 – Ambito di operatività e Scopi

NATURFED è un'associazione di categoria professionale che opera per promuovere il riconoscimento e garantire la tutela del Professionista Naturopata, la diffusione delle discipline naturopatiche e delle pratiche collegate nei diversi ambiti di attività sociale.

L'Associazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, anche indiretto, e con propria autonomia patrimoniale, assume i seguenti scopi:

1. Costituire un apposito Registro Professionale in cui inserire i propri associati.
2. Promuovere e coordinare iniziative volte al rilascio ed al mantenimento dell'attestazione d'iscrizione al proprio registro, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
3. Promuovere e coordinare iniziative volte alla diffusione della conoscenza del "Codice di Condotta", agevolandone il rispetto obbligatorio ai fini del mantenimento dell'iscrizione al registro.
4. Promuovere e stimolare la formazione costante degli associati attraverso un processo di "Formazione Professionale Permanente".
5. Qualificare la professionalità degli associati promuovendo attività di approfondimento e aggiornamento professionale come congressi, convegni, manifestazioni scientifiche, pubblicazioni, informazioni multimediali, seminari, corsi di alta formazione ed altre attività a fini di studio e ricerca della materia.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può stipulare partnership, protocolli d'intesa e convenzioni al fine di promuovere e stabilire rapporti con il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti pubblici e privati, gli Istituti formativi, le Associazioni di categoria, i Sindacati e con tutte le organizzazioni sociali e culturali nazionali ed internazionali.

Articolo 5 – Tipologia di socio

I soci dell'Associazione sono distinti in:

A. Soci Fondatori – Coloro i quali sottoscrivono l'atto costitutivo della Associazione

B. Soci professionisti – Coloro i quali, presentata la domanda di ammissione, abbiano superato la prova prevista dal Regolamento per l'iscrizione al registro professionale specifico.

Tali soci sono tenuti, a garanzia dell'utente, alla stipula di un'assicurazione professionale per la responsabilità civile connessa all'esercizio specifico dell'attività per cui sono specializzati. Possono altresì far parte dell'Associazione come Soci professionisti, i cittadini della UE i cui corsi di studio o i cui attestati siano riconosciuti equipollenti in forza della normativa UE vigente o di altre norme che venissero in seguito emanate.

C. Soci onorari – Coloro i quali, a giudizio del Consiglio Direttivo nazionale con parere del Comitato Scientifico,

Articolo 6 – Ammissione

Per essere ammesso all'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale, allegando documentazione come da regolamento interno.

L'iscrizione all'Associazione obbliga l'associato a favorire, con il suo operato, il raggiungimento degli scopi statutari, ad osservare tutte le norme contenute nel presente atto, a rispettare il Codice di condotta ed i regolamenti associativi.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo l'obbligo inerente al rinnovo d'iscrizione, con cadenza annuale, ed alla Formazione Professionale Permanente .

La qualifica di socio può venire meno:

1. In caso di dimissioni volontarie presentate in forma scritta a mezzo Raccomandata A/R oppure mezzo PEC , allegando eventuali documenti rilasciati dall'associazione, in corso di validità, in originale.
2. Per decadenza, ovvero qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
3. In caso di morosità nel pagamento della quota sociale anche di un solo anno.
4. In caso di condanna penale passata in giudicato che abbia inflitto una pena detentiva pari o superiore a tre anni di reclusione.
5. Per provvedimento di radiazione emesso da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, posto in esecuzione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 8 – Responsabilità civile e penale dei soci

Ogni socio ha responsabilità civile e penale delle azioni da lui commesse. In nessun modo le iniziative dei singoli soci possono prevedere ricadute di responsabilità sull'Associazione o sugli altri membri.

Articolo 9 – Registro Professionale

L'Associazione istituisce, regola, aggiorna, conserva ed attesta, nel rispetto della normativa nazionale, l'appartenenza degli associati ai Registri Professionale dei Naturopati, con apposito regolamento, ne dispone le modalità di iscrizione ed i titoli di accesso.

Articolo 10 – Quota Associativa annuale

Poiché l'Associazione non ha scopo di lucro, la quota annuale associativa è volta a coprire le spese di gestione e le attività formative, culturali e promozionali in carico all'Associazione. Tale quota garantisce altresì l'erogazione dei servizi associativi; essa è intrasmissibile e non rimborsabile. L'importo della quota Associativa è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. La modalità di pagamento è decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il mancato versamento della quota annuale comporta il decadimento dallo status di associato. Qualunque sia la data dell'iscrizione essa è valida per l'anno solare, ma il pagamento effettuato dal 1° novembre sarà ritenuto valido anche per l'anno successivo.

Articolo 11 – Patrimonio e gestione d'esercizio

1. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da:
2. Quote associative annue
3. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti provenienti da persone fisiche o giuridiche
4. Contributi straordinari degli associati
5. Proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione delle attività
6. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
7. Eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
8. Contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati
9. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Le uscite dell'Associazione sono costituite da:

1. Uscite per la gestione annuale dell'esercizio
2. Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare la stato patrimoniale dell'Associazione

Articolo 12 – Organi dell'Associazione

Al fine di amministrare il funzionamento dell'Associazione sono istituiti i seguenti organi:

A. Assemblea Nazionale degli associati Professionisti**B. Consiglio Direttivo Nazionale** costituito da:

- Presidente Nazionale e Giunta Esecutiva (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)
- da un minimo di 1 a un massimo di 5 Consiglieri

C. Collegio Nazionale dei Probiviri**D. Revisori dei Conti****E. Comitato di Indirizzo e Sorveglianza****F. Comitato Scientifico**

I componenti degli organi eletti dall'assemblea possono essere sollevati dall'incarico nel corso di un'Assemblea straordinaria dei soci professionisti richiesta da 1/5 dei soci, qualora la mozione ottenga la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti. I componenti degli organi nominati dal Consiglio Nazionale possono essere sollevati dall'incarico con delibera di revoca.

Articolo 13 – Composizione degli Organi

L'Assemblea Nazionale degli associati professionisti è composta dai professionisti in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso e non sottoposti a provvedimenti disciplinari. E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza, in proprio o per delega, dei soci iscritti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la maggioranza, qualunque sia il numero, dei soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea nazionale dei soci professionisti:

- elegge il presidente nazionale
- elegge i membri del consiglio direttivo nazionale
- elegge i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri
- elegge i Revisori dei Conti
- approva le modifiche statutarie salvo quelle di attuazione e di adeguamento alla normativa statale e/o comunitaria;

— delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio secondo le previsioni di cui all'art. 5 del Dlgs n. 460 del 04.12.1997;

- approva il rendiconto annuale consuntivo;
- approva la previsione annuale di spesa.

Il Consiglio Direttivo Nazionale decide sulle iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno i componenti della giunta Esecutiva, ovvero: vicepresidente, segretario e tesoriere. Tutti i membri, compreso il presidente, in caso di rinuncia dell'incarico assegnato restano comunque consiglieri.
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) segnala al Collegio Nazionale dei Probiviri i casi da esaminare e attua le decisioni prese dallo stesso;
- e) delibera sull'ammissione dei soci
- f) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi, nel rispetto dell'appartenenza a FED PRO;
- g) approva i Regolamenti Interni e ne apporta modifiche ogni qualvolta lo ritenga necessario per il buon svolgimento della vita associativa, dandone tempestiva pubblicità tra i soci;
- h) redige previsione di spesa, rendiconto finanziario e stato patrimoniale entro 3 mesi dalla chiusura dell'anno solare, da presentare annualmente entro 4/6 mesi, all'Assemblea Nazionale, a norma dell'art. 5 del Dlgs n. 460 del 4/12/1997;
- i) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- j) emana ogni provvedimento riguardante eventuale personale dipendente e non
- k) Nomina i componenti del Comitato Scientifico (Tranne il coordinatore della segreteria Scientifica che è nominato unitariamente all'Associazione FED PRO)
- l) predisporre le modifiche statutarie da sottoporre al parere deliberativo dell'Assemblea Nazionale dei Soci professionisti. Predisporre le modifiche d'attuazione o di adeguamento a normative statali e/o comunitarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci Professionisti per l'approvazione
- m) può nominare i componenti del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza e il suo Presidente.

- ha facoltà di istituire sedi locali

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente mediante e-mail o PEC da inviarsi almeno 15 giorni prima del giorno di convocazione. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno il 50% dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare all'Ordine del Giorno.

1. Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci e rimane in carica 5 anni. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutiva. Il Presidente ha i seguenti compiti:

- presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale
- esercitare la funzione di rappresentanza dell'Associazione in ambito nazionale ed internazionale
- convocare le Assemblee degli associati
- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale
- emanare ogni provvedimento riguardante eventuale personale dipendente
- rappresentare legalmente e con potere di firma l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

2. Il Vicepresidente Nazionale rimane in carica per 5 anni. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutiva. Ha il compito di sostituire il Presidente per comprovata assenza, impedimento momentaneo,

dimissioni o decadenza opportunamente documentate. Nei suddetti casi la rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Vicepresidente la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente. In assenza del Presidente, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Il Segretario Nazionale rimane in carica 5 anni. Il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Ha il compito di gestire la verbalizzazione delle riunioni e degli atti del del Direttivo Nazionale, di curare la Segreteria sociale e su mandato del direttivo gli aspetti organizzativi .
4. Il Tesoriere Nazionale rimane in carica 5 anni. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutiva. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive e ha firma dispositiva sui conti bancari dell'associazione.
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra i soci ed eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Collegio restano in carica 5 anni dal momento della loro elezione. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutiva. Per assicurare presenza di competenze professionali e giuridiche necessarie allo svolgimento del ruolo di proboviro possono candidarsi persone qualificate nel settore o di comprovata (ed accertabile) esperienza in campo associativo.
6. I Revisori dei Conti sono 2 e possono essere eletti, qualora ritenuto necessario dall'Assemblea Nazionale degli associati. I membri restano in carica 5 anni ed il mandato può essere rinnovato. Detto collegio svolge attività di controllo della contabilità generale, della tenuta delle quote associative, e di tutte le funzioni che richiedono l'utilizzo del denaro dell'Associazione. I Revisori dei Conti possono chiedere di assistere senza diritto di voto e di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea Nazionale degli associati.

Articolo 14 – Divieti

È fatto divieto a chi detiene cariche associative nell'Associazione di avere cariche associative analoghe in altre Associazioni di categoria professionale concorrenti non iscritte a FED PRO, se non espressamente dispensati.

Articolo 15 – Elezioni degli Organi

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, al momento del voto, hanno il diritto di partecipare alle elezioni. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e non può assumere più di 3 deleghe.

Può essere prevista la presentazione di liste. Tutte le cariche sono elette a maggioranza semplice.

Tutti gli organi eletti rimangono in carica per cinque anni. Alla scadenza di un mandato è possibile ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Col rinnovo delle cariche sociali decadono tutti gli incarichi.

Tutte le cariche elettive decadono alla terza assenza consecutiva ingiustificata. In caso di mancanza di supplenti il Consiglio direttivo nazionale potrà cooptare associati idonei a ricoprire la carica vacante, fino a nuove elezioni.

Articolo 16– Convocazioni

L'Assemblea Nazionale dei Soci professionisti e le eventuali Assemblee Straordinarie sono convocate dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno 30 giorni, con mezzi di comunicazione idonei a renderlo conoscibile a tutti i soci.

L'avviso deve indicare i punti all'ordine del giorno ed il luogo, il giorno, l'ora della riunione sia della prima che della seconda convocazione.

I compiti di verbalizzazione nel corso delle assemblee saranno svolti dal segretario incaricato o da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Il registro dei verbali è custodito dal Segretario Nazionale dell'Associazione.

Ogni organo nazionale di *NATURFED* è, al proprio interno, autonomo per la convocazione degli incontri. Il verbale delle riunioni svolte deve essere inviato al Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale che provvederanno, se necessario, a cura del Segretario Nazionale, a darne pubblicità tra i soci.

Per le controversie, è titolare di diritto il Consiglio Direttivo Nazionale allargato al Collegio Nazionale dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria dei soci può essere richiesta al Presidente da 1/5 dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale, specificando l'ordine del giorno.

Articolo 17 – Modifiche Statutarie

Il Consiglio Direttivo Nazionale, predisposte le modifiche d'attuazione o di adeguamento a normative statali e/o comunitarie, le sottopone all'Assemblea dei Soci Professionisti per l'approvazione.

Il presente Statuto può essere modificato solo durante l'Assemblea Straordinaria dei soci Professionisti con maggioranza qualificata di 2/3 dei soci iscritti aventi diritto di voto in prima convocazione, con la maggioranza dei 2/3 dei soci intervenuti in seconda convocazione.

Articolo 18 – Adesione ad Organismi Aggregativi: *NATURFED* aderisce, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 4/2013 a FED PRO e si impegna a rispettarne Statuti e Regolamenti ove applicabili. FED PRO nomina all'interno del Comitato Scientifico il Coordinatore della Segreteria Scientifica. FED PRO cura, attraverso i propri organi e la propria Commissione Didattica la promozione e la valorizzazione degli Enti Formativi. L'associazione nomina il proprio componente tecnico all'interno della suddetta Commissione Didattica, e riconosce i titoli e le attestazioni degli Enti Formativi formalmente affiliati a FED PRO per il proprio ambito di applicazione.

Articolo 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione richiede delibera dell'Assemblea dei soci professionisti, da questa approvata, con maggioranza qualificata di 2/3 dei soci iscritti aventi diritto di voto in prima convocazione, con la maggioranza dei 2/3 dei soci intervenuti in seconda convocazione.

Articolo 20 – Disposizioni fiscali

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
2. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
3. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.
4. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Articolo 21 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel Presente Statuto e dai regolamenti interni, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni di categoria professionale non riconosciute.